

23817/20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

5 SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: Tributi

Dott. Giuseppe Locatelli	Presidente	Oggetto
Dott. Rosita D'Angiolella	Consigliere	R.G.N 26275-2013
Dott. Pasqualina A.P. Condello	Consigliere	Cron. 23817
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere	C.C. 18/09/2019
Dott. Catello Pandolfi	Consigliere-rel.	CAFI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

4261
2019

sul ricorso iscritto al n. 26275-2013 R.G. proposto da (omissis)
s.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) con domicilio eletto
in (omissis) ;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall' Avvocatura Generale
dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi 12;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
299/04/2012 depositata il 9 ottobre 2012

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal
Consigliere Catello Pandolfi

24

Rilevato

La società (omissis) spa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio n. 299/04/2012 depositata il 9/10/2012.

La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento di maggiori importi per IRPEG, IRAP, IVA e sanzioni, per l'anno 2002, notificato il 16 marzo 2007.

La CTP di Roma e la CTR Lazio respingevano, rispettivamente, il ricorso di primo grado e il conseguente appello.

La società, la cui attività è quella di gestione di un complesso sportivo polivalente, ha posto a base della sua impugnativa un unico motivo con cui censura la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 19 del DPR n.633 1973 e dell'articolo 10 della legge n.212/2000, sul presupposto della deducibilità dell'IVA, indicata in fattura con aliquota superiore a quella dovuta per la prestazione resa. Nella specie si trattava di opere di urbanizzazione primaria e secondaria su di un impianto sportivo comunale, per le quali era stata indicata, nella fattura emessa dall'impresa che le aveva eseguite, l'aliquota IVA al 20% in luogo di quella esatta al 10%.

La ricorrente, con unico motivo, censura il principio, affermato dall'Ufficio, della indetraibilità dell'IVA indicata, con aliquota errata per eccesso, in fattura. Principio accolto e posto a base della sentenza del giudice regionale, impugnata innanzi a questa Corte.

Ha resistito l'Agenzia delle Entrate.

Considerato

Il motivo va accolto.

La questione dedotta riguarda, come detto, la possibilità di diretta detrazione IVA da parte del committente nel caso in cui sulla fattura emessa, dal suo prestatore d'opera, questi abbia applicato un'aliquota del 20% e non del 10%, come previsti in ragione della natura dei lavori eseguiti.

Nella specie, si tratta di lavori di urbanizzazione in un Centro sportivo gestito dalla società ricorrente e l'Ufficio riteneva che il cessionario/committente non potesse detrarre, direttamente dalla dichiarazione, la maggior somma corrisposta al cedente/prestatore in rivalsa, ma avrebbe, semmai, potuto chiederla in restituzione, allo stesso percettore.

Invero, l'art. 1 comma 935 della legge n.205/2017 aveva già aggiunto all'art. 6 comma 6 del d.lgs 471/97, un periodo in base al quale il cessionario o committente, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva erroneamente

assolta dal cedente o prestatore, poteva procedere alla detrazione ex art. 19 d.P.R. n.633/73, della maggior somma versata all'emittente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n.24001 del 2018, aveva però escluso che la modifica fosse retroattiva, sul presupposto che essa non enunciava espressamente alcuna espressione che indirizzasse in quella direzione, introducendo innovativamente il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA, senza alcun riferimento al precedente regime che rivelasse il solo fine del legislatore di chiarirne la portata applicativa.

Viceversa, il recente d.l. n.34/2019 (c.d. decreto crescita), come modificato dalla legge di conversione n.58/2019, con l'inserimento in essa dell'art. 6 comma 3 bis, ha aggiunto, all'art.1 comma 935 della legge n.205/17, il periodo secondo cui le disposizioni del predetto comma 935 si applicano "anche ai casi verificatisi prima dell'entrata in vigore della presente legge", con conseguente coinvolgimento del caso in esame.

La valutazione di inidoneità operata dall'Ufficio e fatta propria dal Giudice regionale, va, quindi, ritenuta non più conforme al nuovo assetto normativo.

Pertanto, il ricorso in esame va accolto.


Non essendovi circostanze di fatto da definire in sede di rinvio, il Collegio, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del ricorrente.



Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate in quanto la problematica ha avuto una soluzione legislativa intervenuta solo recentemente nel corso del giudizio medesimo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2019 e del 8 maggio 2020.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATINO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 OTT 2020

Il Funzionario Giudiziario


Il Presidente
L. Ceccelli
